



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A.P.: - gg. 15

Provincia di Milano

dal 30 APR 1999

Codice n. 10965

DATA: 27-4-1999

al 14 MAG 1999 CCN. 64

Ricevuta dall' O.RE.CO. il 30.4.1999

Protocollo n. 99/7956

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA STRADALE E DELLA
NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA

L'anno millenovecentonovanta .nove.. addìventisette.... del mese di ...aprile.... alle ore .15.00. in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di SECONDA convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. EMILIO ZUCCA nella sua qualità di PRESIDENTE e' con l'assistenza del Segretario Generale Dott. LUCIO MANCINI.

Si è proceduto all'appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

		A / P				A / P	
1 - GASPARINI DANIELA	PDS		X	17 - CAPRINI MARIO	F.I.	X	
2 - ZUCCA EMILIO	PDS		X	18 - TUDISCO UMBERTO	F.I.		X
3 - FIORE ORLANDO LUIGI	PDS		X	19 - MARSIGLIA LEONARDO	F.I.		X
4 - DIGIUNI AMILCARE	PDS		X	20 - NARDINI GUIDO	F.I.		X
5 - MANGIACOTTI LUIGI	PDS		X	21 - CAPPELLINI CLAUDIO	C.I.		X
6 - VIGANO' DAVIDE	PDS		X	22 - RIBOLDI ROSA	R.C.		X
7 - SONNO ANNUNZIO	PDS		X	23 - ANSELMINO ROBERTO	C.I.		X
8 - DE ZORZI CARLA PACCHETTI	PDS		X	24 - BONGIOVANNI CALOGERO	A.N.		X
9 - LANFRANCHI ESTER LUISA	PDS		X	25 - SISLER SANDRO	A.N.		X
10 - FRONTINI FABIO	PDS		X	26 - LEONI RAFFAELE ANGELO	LEGA		X
11 - MANCUSO FRANCA	PDS		X	27 - FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA		X
12 - BOCCIONI GIUSEPPE	INDI	X		28 - BOVE GIUSEPPE	PDD		X
13 - ECCELI MARCO	CDU	X		29 - CASAROLLI FLORINDO	VERDI	X	
14 - BIANCHESSI CARLO	CDU		X	30 - RISIO FABIO	PPI		X
15 - GHEZZI BRUNO PIERO	CDU	X		31 - MERONI EZIO	A.S.		X
16 - BONALUMI PAOLO	CDU	X					
						Totali:	6 25

Componenti presenti n. 25.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



comune di cinisello balsamo

provincia di milano

SETTORE III°
Servizi Demografici

OGGETTO: regolamento di toponomastica stradale e della numerazione civica interna ed esterna

La legge anagrafica (n° 1228\54) ed il relativo regolamento (D.P.R. 223\89) stabiliscono le norme per l'intitolazione delle vie e l'attribuzione dei numeri civici esterni ed interni dei fabbricati. nel nostro comune attualmente tale attività viene svolta dall'ufficio toponomastica presso il servizio demografico, in assenza però di un vero e proprio strumento regolamentare che disciplini, a livello comunale, tutte le casistiche che nella pratica si incontrano.

L'approvazione di un regolamento comunale in materia assume pertanto una notevole importanza, per i riflessi che tale materia assume anche per altri servizi del comune quali i Tributi e la gestione del territorio per le individuazioni precise degli immobili ai fini dei successivi adempimenti di competenza.


A questo si aggiunga la necessità di attivare le procedure che l'ISTAT assegna ai comuni in vista del censimento generale della popolazione del 2001.

Si propone pertanto l'adozione del seguente schema di regolamento, concordato con i servizi tributi e pianificazione del territorio.

Cordiali saluti

Cinisello Balsamo, martedì 13 aprile 1999

IL DIRIGENTE
(Dott. Moreno Veronese)



IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la relazione che precede e la proposta di regolamento allegata.

Visto il R.D. 10\5\1923 n°1158. Convertito in legge il 17\4\1925 n° 473:

vista la legge 23\6\1927 N° 1188

vista la legge 24\12\1954 N° 1228

visto il D.P.R. 30\5\1989 N° 223.

Visto il d. l.vo 30\4\92 n° 285.

Visto il d.p.r. 16\12\1992 n° 495

Vista la circolare del ministero dell'Interno 29\6\1981 N° 7

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 53 1° comma legge 142\90

DELIBERA

1) di approvare il **Regolamento di toponomastica stradale e della numerazione civica interna ed esterna**, costituito da n° 24 articoli numerati progressivamente.

I. REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA
STRADALE E DELLA NUMERAZIONE
CIVICA INTERNA ED ESTERNA

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2
Definizione

Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla circolazione.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni o interni che contraddistinguono gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

I numeri esterni contraddistinguono gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice direttamente dall'area di circolazione; i numeri interni contraddistinguono gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche più cortili o più scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 3
Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro/i abitato/i si intende quella parte o quelle parti del territorio comunale così delimitata/e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure una area di circolazione per ogni strada.

Art. 4

Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.), purché brevi, possono essere assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade All'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 5

Competenza burocratica

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite All'ufficio toponomastica.

Art. 6
Commissione consultiva

L'esame delle proposte in materia di toponomastica stradale è affidato ad una commissione consultiva presieduta dal sindaco o suo delegato e composta da tre membri scelti preferibilmente tra esperti in discipline storiche e dal responsabile dell'ufficio di cui all'art. 5.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del competente ufficio.

Art. 7
Nomina della commissione

La commissione prevista dall'art. 6 è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della Giunta stessa.

Due componenti sono segnalati dalla minoranza consiliare.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione. I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 8
Compiti della commissione

La commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione che le sono inviate.

La commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla data di arrivo delle proposte. In difetto si intende acquisito il parere favorevole.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della commissione. Qualora, regolarmente convocata, la

Commissione non sia in grado di deliberare, per assenza del numero legale, si intende acquisito il parere favorevole sulla proposta determinata d'ufficio.

La commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Art. 9 Divieti

E' fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni, esclusi i casi previsti dalla legge.

Non sono ammesse deroghe quando trattasi di cittadini stranieri o di onorandi che abbiano rilievo soltanto locale.

Art. 10 Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990 n. 142 " Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali", sono di competenza della Giunta comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 11 Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per gravi ed importanti motivi.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 12

Allegato allo stradario

L'ufficio responsabile della toponomastica dovrà istituire e tenere aggiornato un elenco delle aree di circolazione, riportando, per ogni area le seguenti informazioni:

- denominazione;
- notizie biografiche;
- specie (via, piazza, ecc.);
- classificazione (statale, provinciale, comunale, ecc.);
- estremi della deliberazione di denominazione;
- mappale;
- ubicazione (inizio, fine e principali strade con le quali si incrocia);
- frazione geografica, località, quartiere nel quale si trova;
- se ubicata in centro abitato, nucleo abitato o case sparse;
- lunghezza.

Art. 13

Obbligo di comunicazione

L'ufficio tecnico dovrà comunicare all'ufficio responsabile della toponomastica tutte le notizie utili per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e comunque qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessano la toponomastica stradale.

Art. 14

Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente:

- per ciascuna strada, ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade.

Art. 15

Numerazione civica esterna

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, quando necessario, dalle lettere minuscole dell'alfabeto progressivo.

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

Art. 16

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante;

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 17

Assegnazione dei numeri civici

I numeri civici devono essere preferibilmente assegnati i dispari al lato sinistro ed i pari al lato destro.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 18

Numerazione civica nella aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 19

Sistema metrico

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri.

Per consentire l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra, i numeri indicanti la distanza devono essere aumentati o ridotti di una unità, quando ne sia il caso.

Le case adiacenti alle strade devono essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza al punto più vicino della strada, che deve essere indicato mediante targa.

Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza deve essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

Art. 20

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 21

Targhe per la numerazione civica esterna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, con le seguenti caratteristiche: numero nero su sfondo bianco con cornice azzurra; devono essere visibili ed eventualmente luminose.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art. 22

Numerazione civica interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, da sinistra a destra.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 23

Targhe numerazione civica interna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente in alto a destra di ciascun portone.

Art. 24

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'assegnazione del numero civico esterno.

È fatto obbligo ai proprietari procedere alla numerazione interna, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

In caso di inadempienza alla posa in opera provvede il comune addebitando al proprietario la relativa spesa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)

Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali

Art. 1

Le amministrazioni comunali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente la approvazione del ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.

Legge 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei

Art. 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto (o del sottoprefetto), udito il parere della (regia) deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.

Art. 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Ri-

spetto al luogo deve sentirsi il parere della (regia) commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, ne a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Con D.M. 25 settembre 1992, il Ministero dell'interno ha delegato ai Prefetti, a partire dal 1° gennaio 1993, la competenza di derogare al divieto posto dagli artt. 2 e 3 della legge 23 giugno 1992, n. 1188, di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di 10 anni.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano (alle persone della famiglia reale), ne ai caduti di guerra o per la causa nazionale.

E' inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Art. 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravengono al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

In difetto, provvederanno i prefetti, (o rispettivamente i sottoprefetti) a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i

precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

Art. 6

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

- omissis -

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Art. 41

Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità .
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1158, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

- omissis -

Art. 47

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, All'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'istituto nazionale di statistica.

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

Art. 39

Segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie.

A)

B)

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a).....

b).....

c).....

d).....

e).....

f).....

g) segnali di nome strada;

- omissis-

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 133

Segnale nome-strada

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere

collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.

2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.

4. Il segnale nome-strada può essere applicato:

a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna della carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3.00 e 3.50 m. circa dal piano stradale (fig. II.290);

b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.290);

c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altri tipo. Il segnale può essere applicato ad essi;

d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra m. 2.50 e 3.000 m. salvo casi di impossibilità materiale;

5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale nome-strada, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni;

6. Il segnale nome-strada può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).

7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inol-

tre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare All'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).

8. Il segnale nome-strada non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

(figure omesse)

Ministero dell'interno - Circolare 29 giugno 1981, n. 7

Con circolare pari numero del 27 luglio 1973, vennero impartite particolari istruzioni per l'inoltro delle istanze intese ad ottenere l'autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1188, per intitolare ovvero dedicare monumenti, lapidi od altra specie di ricordi permanenti a persone decedute da meno di dieci anni.

In considerazione delle mutate condizioni etico-sociali verificatesi in questi ultimi anni, la circolare del 1973 si dimostra ora suscettibile di completa innovazione, in quanto deve ritenersi non più attuale e in assonanza alla situazione generale ultimamente determinatasi nel Paese.

Pertanto, sorge evidente l'esigenza del mutamento di indirizzo, nel senso che vada ripristinato in tutta la sua ampiezza il potere discrezionale nella materia, provvedendo ad una nuova e diversa autoregolamentazione della facoltà di derogare attribuita al Ministero dell'Interno, al quale la legge ha inteso conferire il succitato potere per evidenti motivi di opportunità politica, trattandosi di valutazioni estremamente delicate con possibili e non trascurabili riflessi negativi nei commenti della pubblica opinione.

Quindi, mentre viene abrogata la circolare del 1973, con la presente si precisa che questo Ministero, non terrà conto della ricorrenza di maggioranze speciali neppure come condizione preliminare per l'esame di merito delle deliberazioni,

e la misura del consenso realizzatasi sull'intitolazione sarà, invece, tenuta presente come elemento di ponderazione quando la notorietà dell'onorando risulterà di rilievo soltanto locale ovvero si tratterà di personaggi stranieri.

In linea di massima non verrà accordata la deroga alla citata legge, qualunque sia stato il numero dei consiglieri favorevoli All'intitolazione, se a livello nazionale risultino sussistere fondate controindicazioni da parte della pubblica opinione.

Prescindendo, peraltro, dalle suesposte considerazioni protese alla salvaguardia dei principi esplicativi della legge, è da non sottovalutare il fatto che, ove si tratti di variazione della denominazione di aree di circolazione, vengono a determinarsi gravi e vaste conseguenze negative sia ai cittadini come ai diversi servizi pubblici.

Infatti con la variazione di denominazione di una strada viene insito l'obbligo ai cittadini di provvedere, con multipli disagi, All'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso - carta d'identità, passaporti, libretti di circolazione, porto d'armi, libretti di pensione e patenti di guida - e ai vari uffici pubblici con l'aggiornamento dello schedario del servizio anagrafico, dei fogli di famiglia, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento nel settore postale delle strutture grafiche, nel settore del catasto ed in quello del registro immobiliare.

Da quanto precede emerge chiaramente l'esigenza che deliberazioni del genere siano adottate dopo un accurata ed approfondita riflessione relativamente alle pregiudiziali conseguenze che non mancherebbero di determinarsi nel buon andamento dei pubblici servizi e nella sfera di attività anche privata dei cittadini.

Ciò premesso, nel sottolineare la particolare esigenza che assume il riconfermare i principi ispiratori della legge 23 giugno 1927, n. 1188, potrebbe risultare di opportuna utilità che venga esaminata da parte delle SS.LL., la iniziativa, ove ritenuto del caso, di promuovere una adeguata azione di indi-

rizzo nei confronti delle Amministrazioni locali su una questione di rilievo tanto significativa nel campo dell'onomastica stradale.

Il Ministero dell'interno, con circolare 8 marzo 1991, MIACEL N.10/09101310/15100-2125, ha espresso il parere che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142/1990 concernente il "Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali", l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Art. 42

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione All'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere

provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati All'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art. 43

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri con l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme All'apposito esemplare predisposto dall'istituto nazionale di statistica. In essa, inoltre, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Art. 44

Comunicazione da parte degli uffici topografico e ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 47

Revisione della onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, All'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'istituto nazionale di statistica.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 133

(Segnale nome-strada)

- omissis -

7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare All'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).

8. Il segnale nome-strada non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

(figure omesse)

Il Sindaco relazione sull'argomento in oggetto. Seguono interventi dei Consiglieri Bongiovanni e Viganò.

Il Dirigente del Settore, dott. Veronese, fornisce chiarimenti sul regolamento. Segue una fase di domande e risposte sui singoli articoli da parte del dott. Veronese e dei Consiglieri Bianchessi, Tudisco e Bongiovanni.

Alle ore 18.15 il Presidente Zucca si allontana dall'aula lasciando la presidenza al Vicepresidente Bove.

Il Consigliere Bongiovanni chiede una sospensiva, al termine della quale i Consiglieri Bongiovanni, Bianchessi e Leoni presentano degli emendamenti (che vengono allegati in copia agli atti della Segreteria Generale).

Alle ore 19.00 il Segretario Generale, dott. Mancini si allontana dall'aula, sostituito dal Vice Segretario pro tempore dott. Veronese.

Il Vicepresidente Bove pone in votazione il 1° EMENDAMENTO BIANCHESSI
Art. 4, 2° comma, cassare da: "che è ammessa" fino a: "diverse" e si determina il seguente risultato:

- Al momento del voto non sono presenti in aula i Consiglieri Riboldi, che ha lasciato l'aula per protesta in apertura di seduta, Frontini, che non è ancora entrato, Zucca, Marsiglia, Nardini, Sisler e Meroni

Componenti presenti: n.18

Componenti votanti: n.15

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Non partecipano al voto, pur restando in aula, i Consiglieri Bongiovanni, Leoni, Fumagalli

Il Vicepresidente Bove, in base al risultato della votazione, dichiara il 1° emendamento Bianchessi approvato ad unanimità di voti.

Il Consigliere Bianchessi presenta il suo 2° EMENDAMENTO
Art. 9, 2° comma, aggiungere dopo la parola "stranieri" le parole: "salvo personaggi ritenuti benemeriti per la nazione".

Al termine di una breve sospensiva, e dopo un intervento del Consigliere Leoni, il Vicepresidente Bove apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Leoni dichiara che darà voto favorevole in quanto si tratta di una forzatura contro una legge ingiusta di epoca fascista.

Il Consigliere Bianchessi dichiara che darà voto favorevole con una motivazione politica: infatti, anche se in sede di controllo l'emendamento dovesse venire respinto, il Consiglio Comunale si sarebbe comunque riservato questa possibilità.

Il Consigliere Bongiovanni dichiara che darà voto favorevole all'emendamento e ricorda che già da tempo A.N. ha richiesto l'intitolazione di una via a Madre Teresa di Calcutta.

Il Vicepresidente Bove pone in votazione il 2° EMENDAMENTO BIANCHESSI e si determina il seguente risultato:

- Al momento del voto non è più presente in aula, perché già uscito, il Consigliere Tudisco

Componenti presenti:	n.17	
Componenti votanti:	n.14	
Voti favorevoli:	n. 5	
Voti contrari:	n. 9	
Astenuti:	n. 3	Mangiacotti, Viganò, Sonno

Il Vicepresidente Bove, in base al risultato della votazione, dichiara il 2° emendamento Bianchessi respinto a maggioranza di voti.

Il Vicepresidente Bove pone in votazione l'EMENDAMENTO LEONI ALL'ART. 9 Art. 9, 2° comma, cassare la parola "non".

Il Consigliere Bongiovanni dichiara che darà voto favorevole e chiede una sospensiva.

Il Consigliere Bianchessi dichiara che darà voto contrario.

Il Sindaco richiama i Consiglieri al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ricordando che sugli emendamenti deve esserci votazione senza discussione. Propone anche di trasformare il suo richiamo in una mozione d'ordine.

Segue un'accesa discussione tra i Consiglieri Leoni, Bongiovanni e Bove, seguita da una sospensiva, al termine della quale il Presidente Zucca assume nuovamente la presidenza.

Il Consigliere Bongiovanni ritira i suoi emendamenti, escluso il 19°, 20°, 21°, 23° e 28°.

Il Consigliere Leoni ritira i suoi emendamenti tranne l'8° e il 5°, già in votazione.

Il Presidente pone in votazione il 5° EMENDAMENTO LEONI (ART. 9) e si determina il seguente risultato:

- Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Lanfranchi; è entrato il Consigliere Frontini

Componenti presenti:	n.17	
Componenti votanti:	n.16	
Voti favorevoli:	n. 2	
Voti contrari:	n.14	
Astenuti:	n. 1	Frontini

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il 5° emendamento Leoni respinto a maggioranza di voti.

Il Presidente pone in votazione il 19° EMENDAMENTO BONGIOVANNI (ART. 10) Art.10, 1° comma, aggiungere al termine: "come previsto dall'art.35 della sopracitata legge." e si determina il seguente risultato:

- rientra in aula il Consigliere Lanfranchi

Componenti presenti:	n.18	
Componenti votanti:	n.12	
Voti favorevoli:	n.10	
Voti contrari:	n. 2	
Astenuti:	n. 6	Frontini, Fiore, Sonno, Mancuso, Digiuni, Lanfranchi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il 19° emendamento Bongiovanni approvato a maggioranza di voti.

Il Presidente pone in votazione il 20°, 21°, 23° e 28° EMENDAMENTO BONGIOVANNI (tutti del medesimo tenore)

Art.12, art. 14, , art. 23 aggiungere al termine: "come previsto dalle norme legislative vigenti."
Art. 20 aggiungere al termine: "come previsto dal P.R.G. vigente"

e si determina il seguente risultato:

Componenti presenti:	n.18	
Componenti votanti:	n.12	
Voti favorevoli:	n.10	
Voti contrari:	n. 2	
Astenuti:	n. 6	Frontini, Fiore, Mancuso, Digiuni, Leoni, Fumagalli

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti Bongiovanni approvati a maggioranza di voti.

Il Presidente pone in votazione l'8° EMENDAMENTO LEONI (ART. 17)

Art.17, 3° comma, cassare completamente
e si determina il seguente risultato:

Componenti presenti:	n.18	
Componenti votanti:	n.18	
Voti favorevoli:	n.17	
Voti contrari:	n. 1	
Astenuti:	n. =	

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'8° emendamento Leoni approvato a maggioranza di voti.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto ("Regolamento di toponomastica stradale e della numerazione civica interna ed esterna") come emendato e si determina il seguente risultato:

Componenti presenti:	n.18	
Componenti votanti:	n.14	
Voti favorevoli:	n.14	
Voti contrari:	n. =	
Astenuti:	n. 4	Bianchessi, Bongiovanni, Leoni, Fumagalli

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata ad unanimità di voti.

Il testo del Regolamento approvato è dunque il seguente:

I. REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA
STRADALE E DELLA NUMERAZIONE
CIVICA INTERNA ED ESTERNA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 Definizione

Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla circolazione.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni o interni che contraddistinguono gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

I numeri esterni contraddistinguono gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice direttamente dall'area di circolazione; i numeri interni contraddistinguono gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche più cortili o più scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 3 Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro/i abitato/i si intende quella parte o quelle parti del territorio comunale così delimitata/e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure una area di circolazione per ogni strada.

Art. 4

Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia.

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.), purchè brevi, possono essere assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 5

Competenza burocratica

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio toponomastica.

Art. 6
Commissione consultiva

L'esame delle proposte in materia di toponomastica stradale è affidato ad una commissione consultiva presieduta dal sindaco o suo delegato e composta da tre membri scelti preferibilmente tra esperti in discipline storiche e dal responsabile dell'ufficio di cui all'art. 5.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del competente ufficio.

Art. 7
Nomina della commissione

La commissione prevista dall'art. 6 è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della Giunta stessa.

Due componenti sono segnalati dalla minoranza consiliare.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione. I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 8
Compiti della commissione

La commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione che le sono inviate.

La commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla data di arrivo delle proposte. In difetto si intende acquisito il parere favorevole.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della commissione. Qualora, regolarmente convocata, la Commissione non sia in grado di deliberare, per assenza del numero legale, si intende acquisito il parere favorevole sulla proposta determinata d'ufficio.

La commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Art. 9 Divieti

E' fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni, esclusi i casi previsti dalla legge.

Non sono ammesse deroghe quando trattasi di cittadini stranieri o di onorandi che abbiano rilievo soltanto locale.

Art. 10 Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali", sono di competenza della Giunta comunale, come previsto dall'art. 35 della sopracitata legge.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 11 Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per gravi ed importanti motivi.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 12
Allegato allo stradario

L'ufficio responsabile della toponomastica dovrà istituire e tenere aggiornato un elenco delle aree di circolazione, riportando, per ogni area le seguenti informazioni:

- denominazione;
- notizie biografiche;
- specie (via, piazza, ecc.);
- classificazione (statale, provinciale, comunale, ecc.);
- estremi della deliberazione di denominazione;
- mappale;
- ubicazione (inizio, fine e principali strade con le quali si incrocia);
- frazione geografica, località, quartiere nel quale si trova;
- se ubicata in centro abitato, nucleo abitato o case sparse;
- lunghezza;
- come previsto dalle norme legislative vigenti.

Art. 13
Obbligo di comunicazione

L'ufficio tecnico dovrà comunicare all'ufficio responsabile della toponomastica tutte le notizie utili per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e comunque qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessano la toponomastica stradale.

Art. 14
Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, come previsto dalle norme legislative vigenti:

- per ciascuna strada, ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade.

Art. 15
Numerazione civica esterna

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, quando necessario, dalle lettere minuscole dell'alfabeto progressivo.

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

Art. 16
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante;

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 17
Assegnazione dei numeri civici

I numeri civici devono essere preferibilmente assegnati i dispari al lato sinistro ed i pari al lato destro.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perchè ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Art. 18
Numerazione civica nella aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 19
Sistema metrico

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri.

Per consentire l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra, i numeri indicanti la distanza devono essere aumentati o ridotti di una unità, quando ne sia il caso.

Le case adiacenti alle strade devono essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza al punto più vicino della strada, che deve essere indicato mediante targa.

Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza deve essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

Art. 20

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, come previsto dal P.R.G. vigente.

Art. 21

Targhe per la numerazione civica esterna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, con le seguenti caratteristiche: numero nero su sfondo bianco con cornice azzurra; devono essere visibili ed eventualmente luminose.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art. 22

Numerazione civica interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, da sinistra a destra.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 23

Targhe numerazione civica interna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, come previsto dalle norme legislative vigenti.

Art. 24

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'assegnazione del numero civico esterno.

E' fatto obbligo ai proprietari procedere alla numerazione interna, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

In caso di inadempienza alla posa in opera provvede il comune addebitando al proprietario la relativa spesa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)

Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali

Art. 1

Le amministrazioni comunali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente la approvazione del ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.

Legge 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei

Art. 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto (o del sottoprefetto), udito il parere della (regia) deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.

Art. 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della (regia) commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Con D.M. 25 settembre 1992, il Ministero dell'interno ha delegato ai Prefetti, a partire dal 1° gennaio 1993, la competenza di derogare al divieto posto dagli artt. 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di 10 anni.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano (alle persone della famiglia reale), né ai caduti di guerra o per la causa nazionale.

E' inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Art. 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengono al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

In difetto, provvederanno i prefetti, (o rispettivamente i sottoprefetti) a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

Art. 6

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

- omissis -

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Art. 41

Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità .
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1158, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

- omissis -

Art. 47

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'istituto nazionale di statistica.

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

Art. 39

Segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie.

A)

B)

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a).....

b).....

c).....

d).....

e).....

f).....

g) segnali di nome strada;

- omissis-

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 133

Segnale nome-strada

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.

2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.

4. Il segnale nome-strada può essere applicato:

a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna della carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3.00 e 3.50 m. circa dal piano stradale (fig. II.290);

b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.290);

c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altri tipo. Il segnale può essere applicato ad essi;

d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra m. 2.50 e 3.000 m. salvo casi di impossibilità materiale;

5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale nome-strada, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni;

6. Il segnale nome-strada può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).

7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).

8. Il segnale nome-strada non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

(figure omesse)

Ministero dell'interno - Circolare 29 giugno 1981, n. 7

Con circolare pari numero del 27 luglio 1973, vennero impartite particolari istruzioni per l'inoltro delle istanze intese ad ottenere l'autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1188, per intitolare ovvero dedicare monumenti, lapidi od altra specie di ricordi permanenti a persone decedute da meno di dieci anni.

In considerazione delle mutate condizioni etico-sociali verificatesi in questi ultimi anni, la circolare del 1973 si dimostra ora suscettibile di completa innovazione, in quanto deve ritenersi non più attuale e in assonanza alla situazione generale ultimamente determinatasi nel Paese.

Pertanto, sorge evidente l'esigenza del mutamento di indirizzo, nel senso che vada ripristinato in tutta la sua ampiezza il potere discrezionale nella materia, provvedendo ad una nuova e diversa autoregolamentazione della facoltà di deroga attribuita al Ministero dell'Interno, al quale la legge ha inteso conferire il succitato potere per evidenti motivi di opportunità politica, trattandosi di valutazioni estremamente delicate con possibili e non trascurabili riflessi negativi nei commenti della pubblica opinione.

Quindi, mentre viene abrogata la circolare del 1973, con la presente si precisa che questo Ministero, non terrà conto della ricorrenza di maggioranze speciali neppure come condizione preliminare per l'esame di merito delle deliberazioni, e la misura del consenso realizzatasi sull'intitolazione sarà, invece, tenuta presente come elemento di ponderazione quando la notorietà dell'onorando risulterà di rilievo soltanto locale ovvero si tratterà di personaggi stranieri.

In linea di massima non verrà accordata la deroga alla citata legge, qualunque sia stato il numero dei consiglieri favorevoli all'intitolazione, se a livello nazionale risultino sussistere fondate controindicazioni da parte della pubblica opinione.

Prescindendo, peraltro, dalle suesposte considerazioni protese alla salvaguardia dei principi esplicativi della legge, è da non sottovalutare il fatto che, ove si tratti di variazione della denominazione di aree di circolazione, vengono a determinarsi gravi e vaste conseguenze negative sia ai cittadini come ai diversi servizi pubblici.

Infatti con la variazione di denominazione di una strada viene insito l'obbligo ai cittadini di provvedere, con multipli disagi, all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso - carta d'identità, passaporti, libretti di circolazione, porto d'armi, libretti di pensione e patenti di guida - e ai vari uffici pubblici con l'aggiornamento dello schedario del servizio anagrafico, dei fogli di famiglia, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento nel settore postale delle strutture grafiche, nel settore del catasto ed in quello del registro immobiliare.

Da quanto precede emerge chiaramente l'esigenza che deliberazioni del genere siano adottate dopo un accurata ed approfondita riflessione relativamente alle pregiudiziali conseguenze che non mancherebbero di determinarsi nel buon andamento dei pubblici servizi e nella sfera di attività anche privata dei cittadini.

Ciò premesso, nel sottolineare la particolare esigenza che assume il riconfermare i principi ispiratori della legge 23 giugno 1927, n. 1188, potrebbe risultare di opportuna utilità che venga esaminata da parte delle SS.LL., la iniziativa, ove ritenuto del caso, di promuovere una adeguata azione di indirizzo nei confronti delle Amministrazioni locali su una questione di rilievo tanto significativa nel campo dell'onomastica stradale.

Il Ministero dell'interno, con circolare 8 marzo 1991, MIACEL N.10/09101310/15100-2125, ha espresso il parere che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142/1990 concernente il nuovo ordinamento delle Autonomie Locali, l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Art. 42

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art. 43

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri con l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'istituto nazionale di statistica. In essa, inoltre, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Art. 44

Comunicazione da parte degli uffici topografico e ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 47

Revisione della onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'istituto nazionale di statistica.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 133

(Segnale nome-strada)

- omissis -

7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni , singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).

8. Il segnale nome-strada non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

(figure omesse)



Comune di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

Allegato alla Deliberazione N° 64, Del 27. 4. 99

OGGETTO: Regolamento di Toponomastica stradale e della numerazione civica interna ed esterna.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge 8.6.1990 n° 142, si esprimono i seguenti pareri, con riferimento alla deliberazione in oggetto.

Regolarità Tecnica [signature]

Regolarità Contabile [signature] non occorre parere

Responsabile del procedimento:

Pratica trattata da:

Per le parti di propria competenza

Il Segretario Generale

f.to Dr. Lucio Mancini

Il Presidente

Il Presidente f.f.

Il vice-Segretario Generale

F.to Emilio Zucca

F.to Giuseppe Bove

f.to Dott. Moreno Veronese

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata - in copia - all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, della Legge 8.6.1990 n. 142, con decorrenza 30 APR. 1999

Il Segretario Generale

F.to Lucio Mancini

30 APR. 1999

Cinisello Balsamo, _____

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, 30 APR. 1999



Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 1° comma, Legge 8.6.1990 n. 142.

REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE
ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE INTERPROVINCIALE DI MILANO


Cinisello Balsamo, La Sezione in seduta la Maggio 1999
odg n° 129 ha esamato l'atto
senza riscontrare vizi di legittimità.

Milano, li 10.5.1999

Il Segretario

F.to Roberto Serio

Il Segretario Generale



Pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale